

# STATUTO DI DIABETE FORUM ODV

approvato con atto costitutivo il 10/6/2006 a Ferrara  
ultimo aggiornamento: Assemblea Straordinaria del 24/04/2021 a Bolzano

## Art. 1 - Denominazione e struttura

1. È costituita l'associazione di volontariato di terzo livello<sup>1</sup>, denominata: Diabete Forum (di seguito nel testo "DF".)
2. DF è un Organizzazione di Volontariato e riporta la sigla ODV nella propria denominazione.
3. DF è costituito dalle organizzazioni di volontariato di primo<sup>2</sup> e secondo<sup>3</sup> livello che si occupano di diabete in età evolutiva e dell'adulto.
4. Lo statuto indica le linee guida di DF salvaguardando l'autonomia decisionale e finanziaria delle organizzazioni aderenti.

<sup>1</sup> Terzo livello: Singola Associazione nazionale che raggruppa Associazioni di primo e secondo livello

<sup>2</sup> Primo livello: Singole Associazioni

<sup>3</sup> Secondo livello: Organizzazioni Regionali (Federazioni, Coordinamenti, altre)

## Art. 2 - Sede

DF ha Sede Legale in via Montecassino 12 a Bolzano (BZ) presso l'Associazione Diabetes Union Alto Adige Südtirol, la Sede Operativa sarà ubicata presso la città di residenza del presidente pro tempore, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, con ratifica dell'Assemblea.

DF può istituire sedi operative in altri luoghi in Italia e all'estero.

## Art. 3 - Durata

DF ha durata illimitata.

## Art. 4 - Principi

DF fonda la propria struttura sui principi della solidarietà sociale e della democrazia.

DF è apolitico e non persegue scopi di lucro.

## Art. 5 - Scopi di DF

DF ispira la propria azione alla rigorosa osservanza del metodo democratico e alla completa indipendenza dai raggruppamenti ideologici, partitici o confessionali. Le attività di interesse generale svolte dall'Associazione ai sensi dell'Art.5 del Codice del Terzo Settore sono:

1. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
2. educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
4. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

L'attività si declina come segue:

- a. coordinare iniziative a favore delle persone con diabete sotto i profili della prevenzione, diagnosi precoce, cura e educazione. Il fine di tali iniziative è assicurare a ogni persona affetta da diabete, il diritto al trattamento sanitario più avanzato sulla base dei criteri sanitari di appropriatezza ed equità e a una vita sociale completa e piena senza discriminazioni.
- b. promuovere la creazione di coordinamenti regionali su tutto il territorio nazionale, proponendo modelli organizzativi e comportamentali da adottare in ogni singola regione, in sintonia con gli orientamenti di DF;
- c. promuovere, direttamente e/o in collaborazione con le aderenti, tutte le iniziative possibili volte a tutelare il diritto alla salute e i bisogni della popolazione diabetica, nei confronti delle competenti autorità politiche, amministrative, sanitarie, scientifiche e Associazioni di volontariato.
- d. contribuire all'educazione e alla promozione della coscienza sociale sul diabete;
- e. rappresentare unitariamente le persone affette da diabete, le Associazioni, le Federazioni o Coordinamenti operanti in Italia, nei confronti degli organi amministrativi o di tutte le altre componenti interessate alla patologia diabetica e relative complicanze;
- f. favorire lo scambio delle esperienze territoriali e l'apertura ad una dimensione internazionale del problema diabete, contribuendo all'unificazione delle diverse realtà associative nazionali e internazionali;
- g. favorire la crescita delle organizzazioni di volontariato rivolte al diabete, attraverso forme di sostegno alle iniziative locali e garantendo la diffusione delle esperienze e delle informazioni;
- h. mantenere stretto contatto con tutti gli enti e le organizzazioni di livello regionale, nazionale e internazionale con lo scopo di garantire e diffondere aggiornamenti in tema di prevenzione, assistenza e cura del diabete;
- i. raccogliere e distribuire tempestivamente alle organizzazioni aderenti ogni tipo di materiale informativo riguardante il diabete in campo legislativo, normativo e scientifico, per il miglioramento continuo della qualità di vita della persona con diabete;
- j. reperire fondi da destinare a:
  - studi finalizzati a iniziative rivolte a una maggiore conoscenza della patologia diabetica e sue complicanze;
  - progetti di ricerca scientifica di base e di clinica applicata atti a sconfiggere il diabete;
  - miglioramento della qualità ed efficacia delle terapie;
  - una maggiore e migliore diffusione delle attività di volontariato;
- k. erogare prestazioni in continuità al fine di contribuire alla prevenzione ed alla rimozione di situazioni di bisogno;
- l. partecipare ad altre organizzazioni nazionali o internazionali con lo scopo di favorire la circolazione delle informazioni e l'integrazione fra le Associazioni di pazienti;
- m. promozione di un'assistenza globale di eccellenza nella prevenzione e cura del diabete e delle sue complicanze;
- n. la soluzione dei problemi dell'inserimento della persona con diabete nella scuola, nello sport, nel lavoro e nella vita sociale;
- o. la promozione di rapporti di collaborazione con le associazioni mediche nazionali e internazionali e con ogni altra associazione avente analoghe finalità istituzionali.



L'Associazione prevede di poter svolgere anche attività diverse ai sensi dell'Art.6 del D.Lgs.117/2017. Tali attività devono comunque essere di carattere secondario ed in ogni caso strumentali all'attività principale svolta nell'interesse generale.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

DF potrà avvalersi delle prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi solo per lo svolgimento di attività per cui sia richiesta una specifica professionalità o, in caso di particolari esigenze, per l'organizzazione di attività necessarie ad assicurare il regolare funzionamento.

#### **Art. 6 – Patrimonio**

Il patrimonio di DF è costituito da:

- a. fondi formati dall'ammontare delle quote associative, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo con ratifica dell'Assemblea;
- b. contributi degli aderenti, dei privati, dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e di altri Enti o Istituzioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali;
- c. beni mobili ed immobili, erogazioni, donazioni, lasciti, entrate derivanti da attività commerciali marginali;
- d. avanzi di gestione degli esercizi annuali precedenti;
- e. ogni altra entrata o contributo che concorra ad incrementare l'attività sociale, anche derivante da ogni tipo di attività, che il consiglio riterrà opportuno di volta in volta realizzare per il conseguimento degli scopi istituzionali in termine di legge.

I fondi di DF devono essere depositati in uno o più conti correnti bancari e/o postali o altre forme di deposito ad esso intestato.

Il patrimonio e gli utili devono essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Su tali conti compiono operazioni il Tesoriere e il Presidente di DF o un loro delegato, con firma disgiunta.

#### **Art. 7 - Esercizio Sociale**

L'esercizio sociale di DF ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente, entro il giorno 30 del mese di aprile all'Assemblea dei soci la relazione, il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori Contabili almeno trenta giorni prima della loro presentazione all'Assemblea dei soci. conformemente con quanto stabilito dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia, e devono essere depositati presso la sede operativa dell'organizzazione, trenta giorni prima della data dell'Assemblea, affinché ciascuna organizzazione aderente possa prenderne visione.

DF ha il divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre associazioni di volontariato che per statuto sodale o regolamento, perseguono scopi analoghi.

DF ha l'obbligo di impiegare, negli anni successivi, gli eventuali avanzi di gestione, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse previste dallo statuto.

## Art. 8 - Adesioni

Possono far parte di DF tutte le Associazioni, le Federazioni e/o Coordinamenti Regionali legalmente costituiti e operanti sul territorio Nazionale con un proprio statuto che ne fissa le finalità, i compiti, gli scopi di assistenza e lavoro di volontariato al servizio dei cittadini con diabete di tutte le età.

Ogni Associazione/Organizzazione previa sua esplicita e formale richiesta scritta di adesione rivolta al Presidente ed esaminata dal Consiglio Direttivo, può essere ammessa a farne parte.

In caso di mancata ammissione, i motivi vanno indicati e comunicati per iscritto all'Associazione richiedente. E' possibile per i non ammessi ricorrere all'Assemblea Generale.

Per potersi associare occorre:

- a. avere natura giuridica a livello, locale, provinciale o regionale, di:
  - Associazione;
  - Comitato o Coordinamento;
  - Federazione;
- b. essere costituite secondo le disposizioni di legge del volontariato e:
  - avere sede sul territorio nazionale;
  - avere scopi analoghi e compatibili con quelli di DF;
  - essere iscritte nei Registri Regionali o Provinciali per le organizzazioni di Volontariato istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi dell'Art. 6 della Legge 266 del 11.8.1991 o del D.Leg. n. 460 del 4 dicembre 1997 (ONLUS) e successive modifiche; [valida fino all'istituzione del registro unico nazionale]
  - essere iscritte nel registro unico nazionale delle Organizzazioni Di Volontariato realizzato ai sensi del codice del Terzo Settore; [valida dal momento dell'istituzione del registro unico nazionale]
- c. Accettare integralmente e senza riserve il presente Statuto, il regolamento ed il codice etico.

Tutte le Associazioni/Organizzazioni aderenti a DIABETE FORUM già in essere e quelle di nuova costituzione ed adesione sono dotate di piena autonomia giuridica, nel rispetto delle disposizioni sugli enti associativi, e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto a DIABETE FORUM.

Tutte le Associazioni/Organizzazioni aderenti, sul proprio territorio e al loro interno, sono libere di agire e di intraprendere iniziative conformi agli scopi previsti dai rispettivi statuti purché non in contrasto con gli scopi di Diabete Forum.

DIABETE FORUM non assume pertanto alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte di proprie aderenti locali, anche se sprovviste di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

Le Associazioni/Organizzazioni aderenti sono libere di mantenere il proprio nome, acronimo e logo. É obbligatorio l'inserimento dell'indicazione: Aderente a DIABETE FORUM, nei documenti prodotti successivamente all'iscrizione e sul sito internet dell'organizzazione.

## Art. 9 - Diritti delle Organizzazioni aderenti e dei loro Rappresentanti

I diritti delle Organizzazioni e dei loro rappresentanti sono:

- a. partecipare alle Assemblee ed alle operazioni di voto;
- b. eleggere le cariche di DF ed essere eletti;
- c. eleggere le Commissioni ed essere eletti;
- d. chiedere le convocazioni dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- e. formulare proposte agli Organi dirigenti nell'ambito dei programmi di DF e in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto;
- f. partecipare alla vita di DF nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;

- g. consultare i libri sociali dell'Associazione come previsto dall'Art.15 del D.Lgs117/2017 facendone richiesta scritta al consiglio direttivo, che deve renderli disponibili presso la sede dell'Associazione entro 60 giorni.

Ogni organizzazione aderente gode, all'interno di DF, della parità di diritti.

#### **Art. 10 - Doveri delle Organizzazioni e dei loro Rappresentanti**

Le Organizzazioni aderenti, e i loro Rappresentanti, devono:

- a. rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento ed i deliberati degli organi di DF;
- b. provvedere al pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti;
- c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine di DF;
- d. collaborare attivamente e fattivamente con DF per raggiungere gli obiettivi che DF si prefigge.

#### **Art. 11 - Recessione**

Ogni Organizzazione può recedere dal DF dandone comunicazione scritta tramite raccomandata A/R al Presidente, previa deliberazione del proprio consiglio direttivo.

#### **Art. 12 – Esclusione**

Possono essere motivo di esclusione:

1. Il mancato versamento della quota annuale di adesione per consecutivi 2 (due) anni solari;
2. Gravi motivi morali e inadempienze nei confronti del presente Statuto del Regolamento e dei deliberati degli Organi di DF;

Il Consiglio Direttivo, verificate le inadempienze di cui ai punti precedenti, delibera l'esclusione. E' data possibilità di ricorso all'Assemblea Generale avverso tale decisione.

Sia in caso di recessione che di esclusione l'aderente non può chiedere la restituzione dei contributi versati né potrà vantare alcun diritto sul patrimonio di DF.

#### **Art. 13 - Organi di DF**

Sono organi di partecipazione democratica e direzione di DF:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente e i Vicepresidenti;
4. il Segretario;
5. il Tesoriere;
6. il Collegio dei Revisori Contabili;
7. il Collegio dei Probiviri.



#### **Art. 14 - Assemblea – composizione, compiti e funzioni**

L'Assemblea è composta da un membro maggiorenne delegato per ogni singola Associazione/Organizzazione in regola con il versamento della quota annuale di adesione e con le norme statutarie.

L'Assemblea è sovrana, ed è il massimo Organo deliberante di DF.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
3. approva il bilancio;
4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
5. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
8. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
9. approvare il Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo;
10. nomina la Commissione elettorale per lo svolgimento delle elezioni.

L'Assemblea elegge con il voto segreto, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori Contabili, il Collegio dei Probiviri.

Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:

- a. la modifica e/o revisione del presente Statuto;
- b. lo scioglimento di DF e quanto ad essa riservato per Legge;
- c. deliberare su ogni argomento di carattere straordinario posto all'Ordine del Giorno.

#### **Art. 15 - Assemblea – convocazione, validità e deliberazioni**

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con il voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto, quando le deliberazioni riguardano le Organizzazioni e/o le singole persone, o quando si procede all'elezione e/o sostituzione degli Organi di DF.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per tutti gli adempimenti di legge e statutari, ed è convocata dal Presidente che ne fissa l'Ordine del Giorno.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta al Presidente di almeno un decimo delle Associazioni/Organizzazioni aderenti, che ne indicheranno gli argomenti di carattere straordinario da porsi nell'apposito Ordine del Giorno.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti in proprio o per delega.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

L'assemblea potrà svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che sia possibile verificare l'identità degli associati che partecipano e votano, siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e modalità di validazione delle votazioni. Le modalità di intervento e svolgimento saranno comunicate nell'avviso di convocazione. L'assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente o il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto (ex art. 21 cod. civ.).

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, deve essere fatta a cura del Presidente almeno trenta giorni prima della data prevista della riunione, solo per problemi di particolare urgenza tale periodo può essere ridotto a quindici giorni. La convocazione può essere fatta per lettera raccomandata, o a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica, con le norme stabilite dal Regolamento.

L'avviso deve contenere la data dell'Assemblea, il luogo di svolgimento della stessa, l'ora della prima e della seconda convocazione e gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Presiede l'Assemblea il Presidente di DF. La presidenza dell'Assemblea potrà essere ricoperta in via straordinaria da un suo componente presente alla riunione ed eletto con voto palese. A detta elezione si può procedere soltanto previa richiesta della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea constatata la regolarità delle deleghe e il diritto a intervenire all'Assemblea e nomina, tra i presenti, un Segretario.

Delle riunioni Assembleari deve essere redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario delle stesse.

Detto verbale, a cura del Presidente sarà trascritto in apposito registro (cartaceo o telematico) e trasmesso entro trenta giorni a tutte le Associazioni/Organizzazioni aderenti.

#### **Art.16 – Deleghe**

È ammesso il voto per delega da parte dei soci. Il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio è nel numero di 3.

#### **Art. 17 - Consiglio Direttivo – composizione, elezione e durata**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 11 (undici) membri.

Tutti i membri sono eletti dall'Assemblea Generale con voto segreto, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Sono eleggibili i rappresentanti proposti alla Commissione Elettorale dalla Presidenza di ciascuna Associazione/Organizzazione aderente.

I membri sono eletti con l'espressione, da parte di ciascun delegato, di preferenze che in base al numero dei membri da eleggere sono rispettivamente: tre preferenze per sette membri, quattro preferenze per nove membri, cinque preferenze per undici membri.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione procede all'elezione nel suo seno, del Presidente e, separatamente, dei Vice Presidenti in numero di due, uno per la sezione Diabete Forum Giovani (Età evolutiva), l'altro per la sezione Diabete Forum Adulti, che sostituiscono, su specifica delega del Presidente, il Presidente stesso nelle sue funzioni in caso di assenza o d'impedimento.

Il Consiglio inoltre procede quindi alla nomina del Tesoriere e all'assegnazione di altri eventuali incarichi, ivi compreso quello di Segretario di DF.



## **Art. 18 – Consiglio Direttivo: compiti**

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e amministrativo di DF. i suoi compiti sono:

- a. predisporre tutta la documentazione riguardante gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale;
- b. eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- c. adottare tutti i provvedimenti necessari alla buona gestione di DF;
- d. definisce la quota annuale di adesione;
- e. nominare al suo interno, o tra i delegati dei propri componenti, commissioni di lavoro e studio, tenendo conto delle esperienze personali e delle competenze professionali di ciascuno;
- f. nominare i rappresentanti nazionali di riferimento per i vari Ministeri che hanno competenza su attività che possono influire oltre che sull'assistenza alla persona con diabete, anche su problematiche che possono interagire nella vita sociale di costui e dei familiari. Tali rappresentanti possono essere eletti preferibilmente tra i componenti del consiglio direttivo, ma anche tra persone esterne con particolari e specifiche competenze ritenute utili;
- g. redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo da presentare alla ratifica dell'Assemblea;
- h. trasmettere all'Assemblea Generale le relazioni emerse dai Collegi dei Revisori Contabili e dei Probiviri;
- i. stipulare convenzioni con Professionisti. Istituzioni ed Enti pubblici e privati, e con Associazioni di volontariato volte a ottenere il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- j. deliberare su tutte le materie non elencate tra le competenze degli altri Organi di DF;
- k. mantenere contatti stretti e aggiornati con tutte le Organizzazioni aderenti;
- l. fornire tutto il materiale necessario e ogni elemento utile al corretto svolgimento procedurale per le elezioni alle cariche di DF;
- m. redigere la relazione per l'Assemblea, in ordine all'annuale stato patrimoniale e al conto economico gestionale di DF presentati dal Tesoriere.

## **Art. 19 – Consiglio Direttivo: riunioni e deliberazioni**

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando a esse sia presente almeno la metà più uno dei componenti comprese le presenze per delega.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni su provvedimenti riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche di DF.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide, quando ottengono il voto favorevole della maggioranza delle presenze comprese quelle per delega.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in sua assenza, da un Vicepresidente appositamente delegato.

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente una volta ogni 3- 6 mesi e/o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via di urgenza ed entro quindici giorni, quando la maggioranza dei suoi componenti ne fa espressa e specifica richiesta al Presidente che provvederà alla convocazione.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, con avviso scritto da inviare a tutti i componenti, a mezzo raccomandata, o a mezzo PEC posta elettronica, o tramite strumenti di messaggistica istantanea, con le modalità stabilite dal Regolamento, con non meno di venti giorni di anticipo sulla data della riunione, salvo le urgenze. In tal caso l'avviso può essere fatto in via breve (PEC, messaggistica istantanea, telefono, posta elettronica, ecc.).

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data e il luogo, dove avverrà la riunione, e/o le modalità della stessa se convocato per via telematica.



Il consigliere che risulti assente ingiustificato per tre riunioni consecutive può essere escluso dal Consiglio, con deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio stesso.

Il consigliere che per problemi personali non potrà essere presente, può delegare a rappresentarlo altro membro del CD con delega scritta. Ogni consigliere non può avere più di una delega. Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, deve essere redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito registro (cartaceo o telematico), dello stesso verbale sarà inviata copia, entro trenta giorni, a ciascuna Associazione/Organizzazione aderente.

#### **Art. 20 – Consiglio Direttivo: sostituzioni**

Il Consiglio Direttivo, per mancanza, comunque determinata, di un suo componente, sarà integrato direttamente dallo stesso Consiglio con il primo dei non eletti nella rispettiva graduatoria.

Qualora detta graduatoria dovesse essere esaurita, o non disponibile, il Consiglio Direttivo coopta un nuovo membro che sarà ratificato alla prima Assemblea Generale convocata.

Fino alla ratifica da parte dell'Assemblea Generale, il consigliere cooptato non ha diritto di voto.

Se venisse a mancare la metà più uno dei consiglieri il CD decade.

#### **Art. 21 - Il Presidente e i Vicepresidenti**

Il Presidente e i Vicepresidenti, in numero di due di cui uno per la Sezione Diabete Forum Giovani (Età evolutiva) e uno per la Sezione Diabete Forum Adulti, sono eletti in seno al C.D.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ha la Legale rappresentanza di DF e sta in giudizio verso terzi per la tutela degli interessi morali e materiali di DF.

Il Presidente dura in carica quanto il C.D. ed è rieleggibile fino a un massimo di due mandati consecutivi.

I Vicepresidenti durano in carica quanto il C.D. e sono rieleggibili.

#### **Art. 22 - Il Segretario**

Il Segretario di DF può essere designato anche all'esterno del Consiglio Direttivo, in tal caso ha solo la funzione di assistere le riunioni del Consiglio e redigere le verbalizzazioni.

Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio, ed è rieleggibile.

#### **Art. 23 - Il Tesoriere**

Il tesoriere di DF, è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, egli ha la responsabilità gestionale e la custodia dei conti di DF. dai quali egli stesso può prelevare le somme occorrenti per la normale gestione di DF con le modalità stabilite dal Regolamento.

Il Tesoriere redige annualmente il bilancio di esercizio, da presentare all'Assemblea Generale, previa relazione del Consiglio Direttivo.



## **Art. 24 - Il Collegio dei Revisori Contabili**

La gestione di DF è controllata dal Collegio dei Revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra persone idonee allo scopo.

L'elezione del Collegio dei Revisori è effettuata con le stesse modalità del Consiglio Direttivo, ma con l'espressione di una sola preferenza da parte di ciascun elettore.

All'atto dell'accettazione della carica i Revisori devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste nelle norme di cui all'Art. 2382 del Codice Civile.

Il Collegio dei Revisori Contabili dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili.

Nella prima riunione, il Collegio dei Revisori Contabili elegge nel proprio seno il Presidente.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa ed esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e controllo.

Di ogni loro atto rilasciano, per il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, la relazione scritta e firmata.

## **Art. 25 - Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti delle Organizzazioni aderenti con le stesse modalità di elezione del Collegio dei Revisori Contabili. Esso dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri può essere nominato dall'Assemblea Generale anche tra persone, di provata moralità e competenza legale, estranee a DF.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di istruire, arbitrare e risolvere tutte quelle controversie che insorgono, tra DF e le Associazioni/Organizzazioni aderenti, tra l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

## **Art. 26 – Nomine esterne: decadenza**

Decadono dagli incarichi, i rappresentanti di DF nominati negli organismi esterni, quando essi non rispettino il presente Statuto il Regolamento e/o le deliberazioni e gli indirizzi dell'Assemblea e/o del Consiglio.

La pronuncia di decadenza deve essere deliberata dall'Assemblea Generale previa opportuna istruttoria da parte del Consiglio Direttivo.

## **Art. 27 - Gratuità delle cariche**

I componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori Contabili, del Collegio dei Probiviri, il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere prestano la loro opera gratuitamente.

DF si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite; dei propri aderenti (associazioni di fatto e persone giuridiche).

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata attenendosi alle norme previste dal regolamento.



### **Art. 28 - Incompatibilità e ineleggibilità delle cariche**

Le cariche degli Organi di DF sono tra di loro incompatibili e nessun candidato è eleggibile a più di una di esse.

### **Art. 29 - Revisione dello Statuto**

Le proposte di revisione del presente Statuto, prima di essere presentate all'assemblea straordinaria per l'approvazione devono essere approvate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria delibera le modifiche statutarie con la maggioranza del 70% dei presenti.

### **Art. 30 – Scioglimento**

Nel caso di scioglimento di DF saranno nominati dall'Assemblea Straordinaria uno o più liquidatori.

I beni che residueranno, dopo l'esaurimento delle liquidazioni, dovranno essere devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. In caso di non individuazione di tale ente, il capitale residuo verrà devoluto ai sensi dell'art.9 comma 1 D.lgs 117/2017.

Lo scioglimento di DF e la devoluzione del patrimonio devono essere deliberati dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza dell'80% dei presenti.

### **Art. 31 - Norme Finali**

Il presente statuto entra in vigore con la data di approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria e sostituisce e annulla ogni precedente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile nonché le altre norme di legge vigenti. In particolare, si vuole fare esplicito riferimento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore") e alle leggi che regolano la materia.

